Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 gennaio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 2084.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Grammichele (Catania).

N. 2084. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Grammichele (Catania), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2085.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bianchi », di Codroipo (Udine).

N. 2085. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Bianchi », di Codroipo (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963, n. 2086.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

N. 2086. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2087.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Pagliaccetti », di Giulianova (Teramo).

N 2087. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Pagliaccetti », di Giulianova (Teramo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 109. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285, in data 31 ottobre 1963, all'art. 14, ultimo comma, prima riga, in luogo di: « Per lo svolgimento dei corsi previsti . . . » leggasi: « Per lo svolgimento dei corsi previsti . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1963.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Impavido ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni) sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave « Impavido » è iscritta, a decorrere dal 16 novembre 1963, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Registro n. 1 Marina militare, foglio n. 272

(686)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree circostanti il Santuario dell'Acquasanta in Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le aree circostanti il Santuario di Genova Acquasanta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua posizione circostante il nucleo del Santuario dell'Acquasanta e per la vegetazione secolare, costituisce, oltre che un quadro naturale di grande bellezza panoramica, un complesso di valore estetico e tradizionale, dove l'opera dell'uomo è realizzata in perfetta fusione con quella della natura;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova, circostanti il nucleo del Santuario dell'Acquasanta, aventi i seguenti confini: nord linea ferroviaria Genova-Ovada-Asti; sud-est mapp. 22, mapp. 16 - strada vicinale della stazione (il mappale 31 è compreso nella zona vincolata); ovest confine con il comune di Mele: hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) GE. ACQUASANTA. — Proposta di vincolo delle aree circostanti il Santuario;

(*Omissis*).

2) *Ge. Acquasanta. — Proposta di vincolo delle aree circostanti il Santuario.*

Il prof. Dillon rileva che gli indici di fabbricabilità consentiti dal vigente piano regolatore sono da ritenersi eccessivi in relazione alle caratteristiche della zona, per cui è necessario predisporre una più efficiente azione di salvaguardia dei valori paesistici della località, tenendo conto anche dell'esigenza di disciplinare adeguatamente l'attività edilizia in relazione all'ambiente del Santuario, immobile sottoposto alle norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

Il dott. Grondona precisa che, essendo l'esigenza di tutela della località connessa sopratutto al rispetto di un ambiente monumentale, il caso in oggetto è notevolmente diverso da quello precedentemente preso in esame, per cui si dichiara non contrario ad accogliere la proposta di vincolo.

La Commissione, invitata dal presidente ad esprimere il proprio parere, si pronuncia a favore dell'inclusione della località nell'elenco delle bellezze naturali, con la seguente motivazione:

« Compresso paesistico che per la sua posizione circostante il nucleo del Santuario dell'Acquasanta e per la vegetazione secolare costituisce un quadro panoramico di notevole valore estetico e tradizionale, in cui è realizzata la compiuta coerenza: nord: linea ferroviaria Genova-Ovada-Asti; sud-est: mappale 22, mappale 16, strada vicinale della Stazione (il mappale 31 è compreso nella zona vincolata); ovest: confine con il comune di Mele; come da planimetria allegata.

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

Il presidente: VIRGILIO

Il segretario: RAITANO

(654)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 9 febbraio 1963, n. 40, con la quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Orvinio-Praterella-Scandriglia » di circa km. 11;

Visto il voto 12 novembre 1963, n. 2062, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale la strada: « Orvinio - Praterella Scandriglia » di circa km. 11 in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 23 maggio 1961, n. 9/BL, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Fossella » che dalla strada provinciale « Latina-San Felice Circeo » in corrispondenza di Borgo Grappa, va alla strada provinciale « Lungomare Pontino » estesa km. 2,837;

Visto il voto 15 ottobre 1963, n. 1873, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale la strada: « Fossella » che dalla strada provinciale « Latina-San Felice Circeo », presso Borgo Grappa, va alla strada provinciale « Lungomare Pontino » presso Foce Vecchia, estesa km. 2,837 in provincia di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(712)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1964.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Perugia per il 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la Borsa-merci di Perugia;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Perugia per l'anno 1964 è composta come appresso:

Membri effettivi:
Catte dott. Vincenzo;
Cenci dott. Pietro;
Paoletti dott. Vittorio;
Storti Francesco;
Tonelli Antonio.

Membri supplenti:
Miguini dott. Marino;
Fagioli Secondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: MEDICI

(786)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto

20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,40 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 20 gennaio 1964

(829) p. *Il Ministro*: De Cocci

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1964.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Poggiorsini (Bari), in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707:

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1963 che disponeva, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Pioggiorsini (Bari);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 25 gennaio 1963, con cui venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Poggiorsini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Poggiorsini (Bari), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 25 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1964

(1055) *Il Ministro*: Colombo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

De Pinto Vito, residente nel comune di Bari, dal 13 gennaio 1964;

Rossi Vittorio, residente nel comune di Cles, distretto notarile di Trento, dal 30 gennaio 1964.

(831)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Salara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Manziana (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.107.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.721.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Grumo Nevano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.590.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Follo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Follo (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Fisciano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(739)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Santa Marina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(740)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Occhiobello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(741)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1963, il comune di Minervino Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.349.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(742)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.852.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(743)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.115.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(744)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Città della Pieve (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.578.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(745)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Corciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.327.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(746)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Grottole (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.931.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(747)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Cicciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.563.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(748)

Autorizzazione al comune di Qualiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, il comune di Qualiano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(749)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Liscia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.471.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(750)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Lama dei Peligni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.760.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(751)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Guardiagrele (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.298.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(752)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1964, il comune di Carunchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(753)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Recale (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.012.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Pratella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Pontelatone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,43	622,42	622,45	622,42	622,42	622,44	622,42	621,90	622,44	622,43
$ Can.	576,52	576,35	576,10	576,25	575,65	575,45	576,40	573 —	576,50	576,25
Fr. Sv.	144,21	144,17	144,14	144,15	144,18	144,24	144,18	144,17	144,23	144,20
Kr. D.	90,07	90,04	90,08	90,06	90,05	90,06	90,055	90 —	90,06	90,05
Kr. N.	86,94	86,93	86,90	86,93	87 —	86,93	86,925	86,80	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,03	119,99	119,95	120 —	119,90	120,03	120 —	119,80	120,03	120,02
Fol.	172,66	172,65	172,69	172,675	172,80	172,67	172,665	172,70	172,67	172,65
Fr. B.	12,49	12,497	12,499	12,4955	12,4975	12,50	12,496	12,49	12,49	12,495
Franco francese	126,01	126,99	127,02	126,985	126,98	127,02	126,985	126,40	127,02	127,01
Lst.	1741,72	1741,55	1741,45	1741,575	1741,50	1741,65	1741,45	1741,80	1741,70	1741,60
Dm. occ.	156,66	156,655	156,69	156,6675	156,66	156,67	156,665	156,55	156,67	156,65
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,105	24,05	24,10	24,09875	24,07	24,10	24,105
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,65	21,73	21,73

Media dei titoli del 27 gennaio 1964

Rendita 5 % 1935	107,275
Redimibile 3,50 % 1934	89,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1964

1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,325
1 Franco svizzero	144,165
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	86,927
1 Corona svedese	120 —
1 Fiorino olandese	172,67
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	126,985
1 Lira sterlina	1741,512
1 Marco germanico	156,666
1 Scellino austriaco	24,102
1 Escudo Port.	21,729

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 31 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 3 posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti specializzazioni e per la ammissione alle singole specializzazioni sono richiesti i diplomi indicati:

Microbiologia enologia: posti due, laurea in scienze agrarie od in scienze biologiche;

Tecnica del freddo: posti uno, laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in chimica o in chimica industriale.

Per ciascuna specializzazione i posti saranno conferiti mediante separato provvedimento e distinte prove d'esame.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art. 1 per la specializzazione prescelta;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stato dichiarati decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi e la *specializzazione prescelta;*

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli che presentano in allegato alla domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente *articolo 2 è elevato:*

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno da sette figli viventi comprendendo fra essi i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della stessa; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati esibiranno un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole specializzazioni con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito (aiuti ed assistenti universitari ordinari con almeno due anni di effettivo servizio, aiuti ed assistenti straordinari o volontari con almeno 3 anni di effettivo servizio, borsisti presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori fitopatologici con almeno tre anni di tirocinio e le altre categorie di cui al precedente art. 7), nonchè di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7

Ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insegniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli invalidi civili: certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università: certificato rilasciato dal rettore dell'università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

r) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'istituto sperimentale o dell'osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la stazione o l'osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità dei procedimenti seguiti, le graduatorie di merito saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non abbia potuto essere ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato a' sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli concorrenti nella valutazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1963
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 224

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Specializzazione in microbiologia enologica

Prove scritte:

1) Tecniche di vinificazione e impiego dell'anidride solforosa e dei lieviti selezionati;

2) Conservazione dei mosti con mezzi fisici, chimici e biologici;

3) Le principali alterazioni microbiche dei vini: sintomi, agenti, prevenzione e cura.

Prova pratica:

Riconoscimento delle principali alterazioni fisico-chimiche, enzimatiche e microbiche dei vini;

Principali determinazioni analitiche nel vino.

Prova orale:

Costituenti chimici e biochimici del mosto e del vino.

Fermentazione alcolica e altre fermentazioni: chimismo, prodotti principali e secondari; costituzione della zimasi.

I lieviti selezionati: preparazione ed impiego.

Nozioni sui principali componenti della microflora normale delle uve, dei mosti e dei vini e loro evoluzione nel corso della fermentazione.

Conservazione, affinamento e invecchiamento dei vini.

Specializzazione in tecnica del freddo

Prove scritte:

1) Biochimica generale con particolare riguardo all'enzimologia dei tessuti vegetali ed animali;

2) Fisiologia della frutta con particolare riguardo al fenomeno respiratorio ed all'insorgere delle fisiopatie;

3) Tecnica frigorifera nei suoi diversi aspetti della congelazione e della refrigerazione.

Prova pratica:

Riconoscimento e caratterizzazione delle fisiopatie dei frutti.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte e metodologia sperimentale.

(438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) I) per i concorrenti ai posti di dattilografo aggiunto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°;

II) per i concorrenti ai posti di distributore aggiunto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 25°;

Il limite massimo di età è peraltro elevato per i soli concorrenti ai posti di dattilografo aggiunto;

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a trentanove anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

g) fino a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a cinquantacinque anni per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici e ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Ai posti di distributore aggiunto e di dattilografo aggiunto sono ammessi tutti i cittadini italiani senza distinzione di sesso ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 66.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi ma non ancora incorporati, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalla Commissione di leva e gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da lire 200 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto o provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

7) diploma originale di licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del suddetto documento i candidati potranno produrre una copia del medesimo, in carta da bollo da L. 200 autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da lire 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7 e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche si osserveranno le norme del titolo I, capo 2° del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserverà altresì l'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibile con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di pasticolare interesse o di comune conoscenza, della vita moderna indicato dalla Commissione giudicatrice.

La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza;

b) versione dal francese in italiano con l'aiuto del dizionario.

Prova pratica:

c) saggio di copia a macchina oppure soluzione di quesiti relativi al servizio di distribuzione, a seconda che il

candidato intenda partecipare al concorso per l'aliquota dei posti riservati ai dattilografi od a quella riservata ai distributori.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia dal 1815 in poi e di geografia politica dell'Europa;

e) nozioni sull'ordinamento delle biblioteche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito, rispettivamente per i posti di distributore aggiunto in prova e per i posti di dattilografo aggiunto in prova, dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione, e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina nelle sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia e Pescara e in quelle altre sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti a seguito di movimenti di personale o per altre cause.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
Registro n. 81, foglio n. 357

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e delle biblioteche e per la diffusione della cultura — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quaranta posti nel ruolo della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative per l'aliquota dei posti riservati ai . . . . (1).

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso di . . . . (4) conseguito nella sessione . . . . . (5) dell'anno scolastico . . . . . presso l'Istituto . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . (6).

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (7).

Dichiara altresì di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza, nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere successivamente trasferito (8).

Li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (9)

(1) Distributori aggiunti in prova, oppure dattilografi aggiunti in prova.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non avere l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare il titolo di studio posseduto.

(5) Indicare se estiva o autunnale.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera B) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate all'art. 14 del bando di concorso.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(680)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, riservati ad assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico succitato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il 30 novembre 1963 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » . . . n. 4
branca « Manifatture tabacchi » . . . . . » 43
branca « Sali e chinino » . . . » 13

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari:

a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a nove posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:

« scienze agrarie », per la branca « Coltivazioni tabacchi »;

« ingegneria civile o industriale », per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, n. 11 - Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1964.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 30 dalla data della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in carta da bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza nelle graduatorie dei concorsi dovranno essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo di sei mesi con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di lire 852.000, corrispondente al coefficiente 284, iniziale; dell'indennità integrativa speciale mensile netta di lire 6.800 di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nonchè dell'assegno temporaneo mensile lordo di lire 23.500 di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione dei relativi colloqui.

Delle predette date sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1964
Registro 1 *Monopoli, foglio n.* 91. — MONACELLI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branca « Coltivazioni tabacchi » per laureati in scienze agrarie.

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del cormo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazioni dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica. Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali.

Roma, addì 28 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino » per laureati in ingegneria civile o industriale.

1. - *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. - *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Idrostatica;
Portata delle bocche e dei corsi d'acqua;
Moto delle acque nei fiumi e nei canali;
Utilizzazione delle acque;
Canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

3. - *Fisica tecnica*:

Principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
Trasmissione del calore attraverso pareti;
Produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
Combustibili: solidi, liquidi e gassosi;
Utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
Produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. - *Macchine termiche ed idrauliche*:

Macchine a vapore alternative, condensatori;
Turbine a vapore;
Motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;
Turbine idrauliche;
Pompe a stantuffo, pompe centrifughe;
Ventilatori;
Compressori - Serbatoi a pressione.

5. - *Elettrotecnica*:

Corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;

Forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;

Correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;

Macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;

Trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

Generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;

Generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

Motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;

Cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

Impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

6. - *Tecnica dell'illuminazione*:

Generalità;

Vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;

Illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, della enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Roma, addì 28 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(841)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4629 del 16 maggio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dall'Ordine dei medici-chirurghi e della prefettura di Bologna;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;

Dagnini prof. Guido, docente clinica medica - primario Ospedale Maggiore;

Forni prof. Giovanni, docente clinica chirurgica - primario Ospedale Maggiore;

Zappia dott. Domenico, medico condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione della prefettura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 14 gennaio 1964

Il medico provinciale: MARENZI

(726)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4629 del 16 maggio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso citato;

Viste le designazioni effettuate dall'Ordine dei medici-chirurghi e dalla prefettura di Bologna;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 854, del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961 è così costituita:

Presidente:

Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;

Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;

Nobili prof. Luciano, docente in ostetricia e ginecologia;

Bisi Valda, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione della prefettura di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 14 gennaio 1964

Il medico provinciale: MARENZI

(731)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.